

Codice A1906A

D.D. 20 marzo 2017, n. 121

**L.r. 23/2016. Autorizzazione al completamento con variante degli interventi di recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia in localita' "Fontanone" del Comune di Rivalta di Torino (TO). Societa' Cave Sangone S.p.A.**

Visti:

la D.G.R. 9 maggio 2016 n. 25-3253, di aggiornamento degli importi economici per il calcolo delle fideiussioni a carico del richiedente per le attività estrattive;

l'istanza presentata in data 15 settembre 2016 con la quale la Società Cave Sangone S.p.A. ha richiesto l'autorizzazione ai sensi della allora vigente l.r. 69/1978 (attualmente sostituita dalla l.r. 23/2016) e del d.lgs. 42/2004 per attuare il completamento con variante degli interventi di recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia in località "Fontanone" del Comune di Rivalta di Torino (TO);

gli artt. 1 e 10 della l.r. 17 novembre 2016 n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave" relativi all'esercizio dell'attività estrattiva in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia.

Preso atto che:

trattasi di mero completamento con variante degli interventi di recupero ambientale senza estrazione di materiale e che l'area oggetto di intervento è anche a servizio dell'attività estrattiva in essere (codice regionale M1887T, scadenza autorizzazione 29.07.2018) posta in loc. Dojrone, nel Comune di Rivalta di Torino, esercita dalla medesima Società Cave Sangone S.p.A., non trova applicazione quanto previsto dall'art. 8 della l.r. 23/2016 in materia di adeguamento degli strumenti urbanistici;

non sono previste attività di estrazione che possano intercettare la falda freatica, e quindi non si ritiene necessaria l'attuazione dei monitoraggi previsti dalla modifica dell'art. 15.4 delle Norme di attuazione del DPAE I° stralcio approvata con D.G.R. n. 23 – 2943 del 22 febbraio 2016.

Considerato che:

il sito è posto in Area contigua della fascia fluviale del Po - tratto torinese;

la Fase di Verifica di VIA si è conclusa con l'esclusione dalla Fase di Valutazione di Impatto Ambientale, come stabilito dalla Città Metropolitana di Torino con la D.D. n. 54-20705/2016 del 05/08/2016;

come risulta dal verbale redatto in data 9 gennaio 2017 la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 33 della l.r. 44/2000, ha verificato il progetto presentato e le successive integrazioni ed ha espresso parere positivo ai fini dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 23/2016, in merito all'istanza di completamento con variante degli interventi di recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia in

località “Fontanone” del Comune di Rivalta di Torino (TO), presentata dalla Società Cave Sangone S.p.A;

si è concluso il procedimento avviato dal Comune di Rivalta di Torino per l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004 relativa al progetto presentato, con l’autorizzazione paesaggistica n. 1144/61 del 12.01.2017;

il Comune di Rivalta di Torino ha espresso, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole in sede di Conferenza di Servizi, relativamente all’istanza e al progetto presentato;

il calcolo della fidejussione, presentato in data 31.01.2017, determina un importo della fideiussione per gli interventi di recupero ambientale previsti pari a € 102.400,00 (euro centoduemilaquattrocento/00);

la Società ha presentato, in occasione delle precedenti richieste di autorizzazione, idonei atti di disponibilità dei terreni oggetto dell’istanza in base ai quali può proporre all’Amministrazione istanza di completamento con variante degli interventi di recupero ambientale.

Tutto ciò premesso:

viste le ll.rr. n. 23 del 17 novembre 2016, n. 44 del 26 aprile 2000 e n. 19 del 29 giugno 2009;

visto il Documento Programmazione Attività Estrattive (DPAE) I° stralcio approvato con D.G.R. n. 27 - 1247 del 6 novembre 2000 e i pareri positivi espressi dal Magistrato per il Po, in data 21 novembre 2001 e dall’Autorità di Bacino del fiume Po, con la deliberazione n. 10/2002 del 13 marzo 2002, in ordine alla compatibilità del sopraccitato Documento di Programmazione delle Attività Estrattive con la pianificazione di bacino;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto

#### IL DIRIGENTE

visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

visto l’art. 17 della l.r. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

visto il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

vista la l.r. n. 44 del 26 aprile 2000 “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

visto il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale";

visto il D.Lgs. n. 117 del 30 maggio 2008 “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE;

visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

vista la l.r. n. 23 del 17 novembre 2016 “Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave”;

*determina*

per le motivazioni esposte in premessa che qui sostanzialmente e integralmente si richiamano,

1. La Società Cave Sangone S.p.A. (p.i. 0919010017), con sede legale in Rivalta di Torino Via San Luigi n. 130, è autorizzata ai sensi della l.r. 17 novembre 2016 n. 23, al completamento con variante degli interventi di recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia in località “Fontanone” del Comune di Rivalta di Torino (TO), per una durata pari ad anni tre, a partire dalla data della presente Determinazione.
2. Il recupero ambientale deve essere attuato nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali, nonché di quelle contenute nell’Allegato A, facente parte integrante della presente Determinazione.
3. E’ facoltà della Società esercente richiedere la liberazione di quota parte dell’importo della fidejussione, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale.
4. L’inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione e nel suo allegato costituisce motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 23/2016.
5. La presente determinazione sarà comunicata al Comune di Rivalta di Torino, all’Ente di Gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese e, per opportuna conoscenza, alla Città Metropolitana di Torino e all’Agenzia Interregionale per il fiume Po.
6. I lavori sull’area potranno avere inizio solo a seguito di presentazione al Settore regionale scrivente di polizza fidejussoria secondo i dettami di cui alla citata D.G.R. 9 maggio 2016 n. 25-3253 unitamente alla Denuncia di esercizio di cui al D.P.R. 128/1959 ed alla documentazione di cui al D.Lgs. 624/1996.
7. Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.
8. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.
9. Ai sensi della Legge 241/1990, avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di

comunicazione e piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
dott. Edoardo GUERRINI